

TAR di Lecce: richiesta di risarcimento danni da ritardo

Le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento: il tempo, infatti, è un bene della vita per il cittadino, e il ritardo nella conclusione di un qualunque procedimento è sempre un costo, dal momento che il fattore tempo costituisce una essenziale variabile nella predisposizione e nell'attuazione di piani finanziari relativi a qualsiasi intervento, condizionandone la relativa convenienza economica.

Il danno risarcibile non è legato al mancato guadagno sofferto a causa del mancato rilascio del provvedimento favorevole, ma discende dal tempo perduto e dall'incertezza prodottasi a causa dell'inosservanza, dolosa o colposa, del termine di conclusione del procedimento. Ciò sul presupposto che la certezza ed il rispetto dei tempi dell'azione amministrativa costituiscano un autonomo bene della vita, sul quale il privato, tanto più se operatore economico, debba poter fare ragionevole affidamento al fine di autodeterminarsi ed orientare la propria libertà economica.

Tuttavia, l'esistenza del danno non può presumersi iuris tantum, cioè non deriva direttamente dal ritardo nell'adozione del provvedimento, ma è comunque necessario che il danneggiato provi tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda, ossia oltre al danno, l'elemento soggettivo del dolo o della colpa ed il nesso di causalità tra danno ed evento.

Inoltre, occorre il necessario accertamento della colposità dell'inerzia, la cui dimostrazione incombe sul danneggiato, non bastando la sola violazione del termine massimo di durata del procedimento amministrativo: tale violazione, infatti, di per sé non dimostra l'imputabilità del ritardo, potendo la particolare complessità della fattispecie o il sopraggiungere di evenienze non imputabili all'amministrazione escludere la sussistenza della colpa.

In definitiva, il riconoscimento della responsabilità della PA per il tardivo esercizio della funzione amministrativa richiede, oltre alla constatazione della violazione dei termini del procedimento, l'accertamento che l'inosservanza delle scadenze procedurali sia imputabile a colpa o dolo dell'Amministrazione medesima, che il danno lamentato sia conseguenza diretta ed immediata del ritardo dell'Amministrazione, nonché la prova del danno lamentato.

(Nel caso di specie, la ricorrente aveva depositato unicamente una perizia nella quale il danno era stato individuato nell'illegittima immobilizzazione delle somme predisposte per la realizzazione dell'intervento, senza la prova di aver effettivamente immobilizzato le somme individuate).

La responsabilità dell'amministrazione va ricostruita in termini parzialmente diversi da quelli della responsabilità civile, in quanto la responsabilità per colpa non è di tipo oggettivo o formale, non essendo data dalla mera "inosservanza di leggi regolamenti, ordini o discipline", così come previsto nell'art. 43 c.p., ma dalla violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ovvero da negligenze, omissioni o anche errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili.

La mancata osservanza del termine non dimostra di per sé l'imputabilità del ritardo, potendo la particolare complessità della fattispecie o il sopraggiungere di evenienze non imputabili all'amministrazione escludere l'esistenza della colpa.

Inoltre, in relazione al nesso di causalità, occorre un legame diretto tra il l'evento verificatosi e il comportamento omissivo dell'amministrazione giuridicamente imposto, e deve essere escluso il risarcimento di quei danni che si sarebbero potuti evitare secondo l'ordinaria diligenza.

In sostanza, rispetto al danno da fattispecie omissiva e specificamente da ritardo della pubblica amministrazione, non basta sottoporre a vaglio il comportamento tenuto

dall'amministrazione rispetto alle scansioni procedurali determinate ex lege, ma occorre aver riguardo al complesso della vicenda nel suo insieme onde verificare l'esistenza e/o l'eventuale concorso di altri fattori causali o concausali che possano aver esplicato efficacia più o meno determinante rispetto alla produzione del danno. Tra i fattori concausali da prendere in considerazione non può trascurarsi il rilievo del concorso del comportamento di altre autorità o terzi estranei rispetto alla parte evocata in giudizio, o dello stesso danneggiato in quanto rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c..

In particolare, il comportamento dell'amministrazione va valutato unitamente a quello tenuto dal danneggiato, il quale riveste il ruolo di parte essenziale e attiva del procedimento, e in tale veste dispone di poteri idonei ad incidere sulla tempistica e sull'esito del procedimento medesimo, attraverso il ricorso ai rimedi amministrativi e giustiziali riconosciutigli dall'ordinamento giuridico.

(Nella fattispecie, il Collegio, dopo aver evidenziato che non era rinvenibile l'elemento soggettivo della colpa dell'amministrazione, ha elencato, a titolo esemplificativo, alcuni indici rivelatori della colpa della pubblica amministrazione: la gravità della violazione, il carattere vincolato dell'azione amministrativa giudicata, l'univocità della normativa di riferimento anche alla luce dell'eventuale apporto partecipativo dell'interessato.

Diversamente, sono ritenuti ascrivibili nell'ambito dell'errore scusabile quale fattore di giustificazione idoneo ad escludere l'elemento soggettivo della colpa, le fattispecie di procedimenti caratterizzati da particolare complessità, la novità della questione di diritto affrontata, la natura dubbia della normativa di riferimento insuscettibile di agevole soluzione).

La legge prevede la risarcibilità del danno provocato dall'amministrazione, solo nel caso in cui quest'ultima sia la sola interessata.

Se le amministrazioni che intervengono nel procedimento sono più di una, le responsabilità vanno separate; e ciò è tanto più necessario nel caso che l'azione risarcitoria venga esercitata nei confronti di una sola delle amministrazioni interessate.

In altri termini, la responsabilità nel ritardo va intesa alla luce dell'azione esercitata.

Se è esercitata l'azione risarcitoria nei confronti di un'amministrazione ed è indubbio che il termine di legge sia stato superato, ma è altrettanto indubbio che tale superamento è dovuto anche al ritardo di un'altra amministrazione nel compiere quanto di propria competenza (ritardo da valutare con riferimento al termine complessivo previsto dalla legge), non sarebbe equo ritenere la responsabilità della prima amministrazione regionale per fatti alla stessa non addebitabili.

(Nella specie, il Collegio ha rilevato che il danno lamentato dalla ricorrente non era ascrivibile alla Regione, e questo perché da un lato non è rinvenibile alcuna colpa dell'amministrazione procedente e dall'altro perché il ritardo è stato determinato, in gran parte, dalla condotta della stessa ricorrente).

N. 01544/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00011/2012 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11 del 2012, proposto da:

Apulia Solar Capital Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Andrea Sticchi Damiani in Lecce, via 95 Rgt Fanteria 9;
contro

Regione Puglia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Triggiani, Pier Luigi Portaluri, con domicilio eletto presso Pier Luigi Portaluri in Lecce, via Imbriani 36;
per l'accertamento d'inadempimento della regione puglia al proprio obbligo generale di conclusione del procedimento di cui all'art.2, comma 1, l.241/1990 e all'obbligo di concludere nel termine di cui all'art.12 del d.lgs. 387/03 il procedimento avviato con istanza di autorizzazione unica protocollata agli atti del servizio industria ed industria energetica in data 15.07.2009, e per la conseguente condanna al risarcimento dei danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2012 il dott. Claudia Lattanzi e uditi l'avv. Andrea Sticchi Damiani, per la ricorrente, e gli avv.ti prof. Pierluigi Portaluri e Vittorio Triggiani, per la Regione

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società Apulia ha chiesto, con il presente ricorso, l'accertamento del proprio diritto al risarcimento dei danni.

La società ricorrente, il 15 luglio 2009, ha domandato il rilascio di un'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio nel territorio di Taranto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica di potenza nominale pari a 2,5 Mw.

La Regione, con nota del 5 ottobre 2009, ha chiesto l'integrazione della documentazione già prodotta; nota riscontrata dalla ricorrente il 16 marzo 2010.

La Regione, quindi, con nota del 30 marzo 2010, ha comunicato l'avvio del procedimento e, con successiva nota del 12 maggio 2010, ha convocato, per il giorno 16 giugno 2010, la prima riunione della conferenza di servizi.

La ricorrente, con domanda del 27 maggio 2010, ha richiesto alla Provincia di Taranto la verifica dell'assoggettabilità a VIA dell'intervento proposto e, con nota del 28 ottobre 2010 ha trasmesso alla Regione una variante al progetto definitivo nonché ulteriore documentazione.

Il comune di Taranto ha rilasciato il proprio parere paesaggistico il 5 ottobre 2011.

La ricorrente, con ricorso del 2 agosto 2011, ha chiesto l'accertamento del silenzio della Regione sulla propria domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica.

La Regione, con nota del 22 settembre 2011, ha comunicato il preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. 241/1990 e con successiva nota del 5 ottobre 2011 ha comunicato il diniego al rilascio dell'autorizzazione unica.

La ricorrente ha quindi chiesto il risarcimento del danno per i seguenti motivi:

1. Violazione, falsa ed erronea interpretazione e applicazione dell'art. 2 l. 241/199, nonché dell'art. 12 d.lgs. 387/2003 e del punto 2.3.4 della delibera di G.R. 35/2007; violazione dei principi di buona andamento dell'azione amministrativa, del giusto procedimento; inosservanza colposa del termine di conclusione del procedimento.

2. diritto al risarcimento del danno da ritardo ex art. 30 d.lgs. 104/2010, art. 2 bis l. 241/1990 per violazione del termine i cui all'art. 12 d.lgs. 387/2003.

Deduce la ricorrente che la regione non ha assunto alcun provvedimento nel termine massimo di conclusione del procedimento individuato dalla normativa in 180 giorni, e che il danno è individuabile nella perdita di chance.

La Regione si è costituita con atto del 29 maggio 2012 e con memoria del 9 giugno 2012 ha rilevato che non è ascrivibile alla regione alcun colpevole ritardo e che non sono stati provati i presupposti richiesti dall'art. 2043 c.c.

Le parti hanno poi depositato ulteriori memorie.

Nella pubblica udienza dell'11 luglio 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

È da rilevare preliminarmente che il danno richiesto dalla ricorrente è il danno da ritardo e più precisamente quello inquadrato nella ipotesi n. 4) del ricorso originario (nel caso in cui l'amministrazione rilasciasse un provvedimento negativo, comunque tardivo ... il concretizzarsi del danno in capo alla Apulia Solar Capital è facilmente individuabile nella perdita di chance"), così come specificato anche nella memoria del 20 giugno 2012 : "Pertanto la domanda è immutata in quanto si chiede il risarcimento del danno da ritardo dalla mancata conclusione del procedimento autorizzativo nei termini previsti dalla normativa di settore".

Com'è noto la l. 69/2009 ha introdotto con l'art. 2 bis (l. 241/1990) una disciplina sul danno da ritardo stabilendo che "Le pubbliche amministrazioni ... sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento" (comma 1).

Anche a seguito dell'introduzione di questo articolo la giurisprudenza non è concorde sull'ammissibilità del riconoscimento di un danno da mero ritardo richiedendo alcuni la preventiva verifica sulla spettanza del bene della vita.

Ritiene il Collegio di aderire a quell'impostazione per la quale l'introduzione di questo articolo, presuppone che il tempo è un bene della vita per il cittadino e che il ritardo nella conclusione di un qualunque procedimento è sempre un costo, dal momento che il fattore

tempo costituisce una essenziale variabile nella predisposizione e nell'attuazione di piani finanziari relativi a qualsiasi intervento, condizionandone la relativa convenienza economica.

In particolare, è stato evidenziato che "il danno risarcibile non sarebbe più legato al mancato guadagno sofferto a causa del mancato rilascio del provvedimento favorevole, ma discenderebbe dal tempo perduto e dall'incertezza prodottasi a causa dell'inosservanza, dolosa o colposa, del termine di conclusione del procedimento. Ciò sul presupposto che la certezza ed il rispetto dei tempi dell'azione amministrativa costituiscano un autonomo bene della vita, sul quale il privato, tanto più se operatore economico, debba poter fare ragionevole affidamento al fine di autodeterminarsi ed orientare la propria libertà economica (cfr. sul tema già Cons. Giust. Amm. Sic., n. 1368/2010)" (Cons. St., sez. III, 3 agosto 2011, n. 4639).

È da evidenziare comunque che l'esistenza del danno non può presumersi iuris tantum, cioè non deriva direttamente dal ritardo nell'adozione del provvedimento, ma è comunque necessario che il danneggiato provi tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda, ossia oltre al danno, l'elemento soggettivo del dolo o della colpa ed il nesso di causalità tra danno ed evento.

La risarcibilità del danno da ritardo, ai sensi dell'art. 2 bis, l. 7 agosto 1990 n. 241, postula in ogni caso il necessario accertamento della colposità dell'inerzia, la cui dimostrazione incombe sul danneggiato, non bastando la sola violazione del termine massimo di durata del procedimento amministrativo: tale violazione, infatti, di per sé non dimostra l'imputabilità del ritardo, potendo la particolare complessità della fattispecie o il sopraggiungere di evenienze non imputabili all'amministrazione escludere la sussistenza della colpa (così Tar Lecce, sez. I, 2 novembre 2011, n. 1911).

In definitiva, il riconoscimento della responsabilità della P.A. per il tardivo esercizio della funzione amministrativa richiede, oltre alla constatazione della violazione dei termini del procedimento, l'accertamento che l'inosservanza delle scadenze procedurali sia imputabile a colpa o dolo dell'Amministrazione medesima, che il danno lamentato sia conseguenza diretta ed immediata del ritardo dell'Amministrazione, nonché la prova del danno lamentato.

Per ogni ipotesi di responsabilità della Pubblica amministrazione per danni conseguenti a illegittimo esercizio o mancato esercizio dell'attività amministrativa, spetta al ricorrente fornire la prova dell'esistenza del danno, non potendosi invocare il cd. principio acquisitivo

perché tale principio attiene allo svolgimento dell'istruttoria e non all'allegazione dei fatti e, se anche può ammettersi il ricorso alle presunzioni semplici ai sensi dell'art. 2729 c.c. per fornire la prova del danno subito e della sua entità, è ineludibile l'obbligo di allegare circostanze di fatto precise (così Cons. St., sez. V, 12 giugno 2012, n. 3441).

2. Posti questi principi, è da rilevare anzitutto che il danno richiesto non risulta provato.

Nel caso in esame, la ricorrente ha depositato una perizia nella quale il danno è stato individuato nella illegittima immobilizzazione delle somme predisposte per la realizzazione dell'intervento in questione.

Tuttavia, non è stata data la prova di aver effettivamente immobilizzato le somme individuate, in quanto manca qualsiasi attestazione bancaria in tal senso, ma al contrario dalla perizia emerge che la società non avesse la disponibilità finanziaria per la realizzazione dell'intervento, perché lo stesso sarebbe stato realizzato per l'80% con un mutuo di scopo e per il restante 20% con un aumento di capitale e che comunque la società ricorrente dispone di un capitale sociale di euro 10.000, e quindi non risulta provato l'immobilizzazione di risorse per un importo pari a euro 317.200,00.

La difesa della ricorrente ha rilevato che la società Apulia è una società controllata dalla Solar ReFeel s.r.l. a sua volta controllata dalla ReFeel s.p.a. e che le somme per la realizzazione dell'impianto sono fornite dalla società controllante Solar ReFeel, con la conseguenza che è quest'ultima società il soggetto che ha disposto l'immobilizzazione. In realtà, quanto rilevato non sposta il problema sulla mancanza di prova, dato che non solo non è stata fornita alcuna attestazione bancaria in tal senso, ma comunque non è stata neanche provata l'immobilizzazione da parte della società controllante.

Non può essere poi riconosciuto il danno emergente, individuato dalla ricorrente, nelle spese di progettazione e nelle spese generali, in quanto questa tipologia di danno non rientra all'interno della categoria del danno da ritardo.

3. Ad ogni buon conto, è da rilevare che nella fattispecie in esame non è rinvenibile l'elemento soggettivo della colpa dell'amministrazione.

È stato precisato, in proposito che la responsabilità dell'amministrazione va ricostruita in termini parzialmente diversi da quelli della responsabilità civile, in quanto la responsabilità per colpa non è di tipo oggettivo o formale; infatti, la colpa dell'amministrazione non è data dalla mera "inosservanza di leggi regolamenti, ordini o discipline", così come previsto nell'art. 43 c.p., ma dalla violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona

amministrazione, ovvero da negligenze, omissioni o anche errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili.

La mancata osservanza del termine non dimostra di per sé l'imputabilità del ritardo, potendo la particolare complessità della fattispecie o il sopraggiungere di evenienze non imputabili all'amministrazione escludere l'esistenza della colpa.

"A titolo esemplificativo, sono stati ravvisati gli indici rivelatori della colpa della pubblica amministrazione nella gravità della violazione, nel carattere vincolato dell'azione amministrativa giudicata, nell'univocità della normativa di riferimento anche alla luce dell'eventuale apporto partecipativo dell'interessato. Diversamente, sono ritenuti ascrivibili nell'ambito dell'errore scusabile quale fattore di giustificazione idoneo ad escludere l'elemento soggettivo della colpa, le fattispecie di procedimenti caratterizzati da particolare complessità, la novità della questione di diritto affrontata, la natura dubbia della normativa di riferimento insuscettibile di agevole soluzione" (Tar Napoli sez. VIII, 26 ottobre 2011, n. 4942).

Per quanto riguarda il nesso di causalità, questo richiede un legame diretto tra il l'evento verificatosi e il comportamento omissivo dell'amministrazione giuridicamente imposto, la mancata adozione del provvedimento nei termini, con la precisazione che, in applicazione dell'art. 30 codice del processo, si deve escludere il risarcimento di quei danni che si sarebbero potuti evitare secondo l'ordinaria diligenza.

In sostanza, "rispetto al danno da fattispecie omissiva e specificamente da ritardo della pubblica amministrazione, non basta sottoporre a vaglio il comportamento tenuto dall'amministrazione rispetto alle scansioni procedurali determinate ex lege, ma occorre aver riguardo al complesso della vicenda nel suo insieme onde verificare l'esistenza e/o l'eventuale concorso di altri fattori causali o concausali che possano aver esplicato efficacia più o meno determinante rispetto alla produzione del danno. Tra i fattori concausali da prendere in considerazione non può trascurarsi il rilievo del concorso del comportamento di altre autorità o terzi estranei rispetto alla parte evocata in giudizio, o dello stesso danneggiato in quanto rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c.." (Tar Napoli, 4942/2011 cit.).

In particolare, il comportamento dell'amministrazione va valutato unitamente a quello tenuto dal danneggiato, "il quale riveste il ruolo di parte essenziale e attiva del procedimento, e in tale veste dispone di poteri idonei ad incidere sulla tempistica e

sull'esito del procedimento medesimo, attraverso il ricorso ai rimedi amministrativi e giustiziali riconosciutigli dall'ordinamento giuridico." (Tar Napoli, 4942/2011 cit.).

A questo si deve aggiungere che se la legge prevede la risarcibilità del danno provocato dall'amministrazione, ipotizza una situazione nella quale unica sia l'amministrazione interessata.

Se invece le amministrazioni che intervengono nel procedimento sono più di una, le responsabilità vanno separate; e ciò è tanto più necessario nel caso che l'azione risarcitoria venga esercitata nei confronti di una sola delle amministrazioni interessate.

In altri termini, la responsabilità nel ritardo va intesa alla luce dell'azione esercitata.

Se è esercitata l'azione risarcitoria nei confronti di un'amministrazione ed è indubbio che il termine di legge sia stato superato, ma è altrettanto indubbio che tale superamento è dovuto anche al ritardo di un'altra amministrazione nel compiere quanto di propria competenza (ritardo da valutare con riferimento al termine complessivo previsto dalla legge), non sarebbe equo ritenere la responsabilità della prima amministrazione regionale per fatti alla stessa non addebitabili.

Si pongono perciò le questioni di scindere la responsabilità dell'una da quella dell'altra, di ritenere il concorso di tutte o alcune delle amministrazioni coinvolte, di graduare la responsabilità di ognuna.

Oltre a ciò, si deve poi tener conto dei ritardi addebitabili alla stessa istante, cioè del concorso della stessa.

Posti questi principi, è da rilevare come, nel caso in esame, il danno lamentato dalla ricorrente non sia ascrivibile alla Regione, e questo perché da un lato non è rinvenibile alcuna colpa dell'amministrazione precedente e dall'altro perché il ritardo è stato determinato, in gran parte, dalla condotta della stessa ricorrente.

In particolare, la società ricorrente ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione unica il 15 luglio 2009 e la Regione, con nota del 5 ottobre 2009, ha richiesto l'integrazione della documentazione, inviata dalla ricorrente il 30 marzo 2010.

La Regione ha convocato la conferenza di servizi per il 16 giugno 2010.

La ricorrente, con domanda del 27 maggio 2010 ha richiesto alla Provincia di Taranto la verifica dell'assoggettabilità a VIA dell'intervento proposto, intervenuta il 20 maggio 2011.

L'Arpa, il 15 giugno 2010, ha chiesto alla ricorrente un'integrazione della documentazione e quest'ultima, il 28 ottobre 2010, ha trasmesso una variante al progetto originario, individuando una modifica al tracciato dell'elettrodotto.

L'Autorità di Bacino, a seguito della modifica del tracciato dell'elettrodotto, ha richiesto alla ricorrente, il 26 gennaio 2011, "ulteriori approfondimenti sulle problematiche idrauliche"; documentazione inviata dalla ricorrente con note dell'8 febbraio 2011 e 4 marzo 2011.

L'autorizzazione paesaggistica è stata richiesta dalla ricorrente il 18 gennaio 2011..

Dalla ricostruzione dei fatti emerge che il ritardo nell'adozione del provvedimento finale è dipeso da una serie di concause: la complessità del procedimento che ha richiesto la partecipazione di numerose amministrazioni, i ritardi nel rilascio di pareri necessari, e principalmente il comportamento della stessa ricorrente.

Infatti la ricorrente ha più volte integrato, nei confronti di varie amministrazioni, la documentazione presentata, e questo ha influito sulla decorrenza del termine per la conclusione del procedimento, atteso che il termine decorre da quando la documentazione è completa.

Ha introdotto, nell'ambito del procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione unica, la istanza di verifica dell'assoggettabilità a VIA, cioè un procedimento autonomo che si è concluso dopo circa un anno.

Infine, ha presentato una variante che, anche se relativa al tracciato dell'elettrodotto, comporta la rinnovazione del procedimento, col decorso del termine previsto dalla legge per intero.

L'autorizzazione paesaggistica, inoltre, è stata richiesta il 18 gennaio 2011 ed è stata rilasciata solo il 5 ottobre 2011. Se è vero che l'attivazione della conferenza di servizi comporta il confluire dei vari segmenti in un unico procedimento, è altrettanto vero che, nella specie, la ricorrente ha attivato un procedimento autonomo, senza poi utilizzare gli strumenti processuali utili per contrastare l'inerzia dell'amministrazione adita.

In sostanza, il ritardo nella conclusione del procedimento imputato dalla ricorrente all'Amministrazione regionale non può essere considerato quale una conseguenza diretta del comportamento della Regione, ma della particolare complessità del procedimento e dell'esistenza di evenienze non imputabili all'amministrazione, quali i comportamenti di altre amministrazioni e principalmente il comportamento della stessa ricorrente; tutto ciò porta a escludere la colpa dell'amministrazione regionale.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente

Patrizia Moro, Consigliere

Claudia Lattanzi, Referendario, Estensore

STENSORE

PRESIDENTE

